

TRIBUNALE DI MONZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA in composizione monocratica, in persona del dott. Claudio Antonio Tranquillo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 411/07

R. G. N. 13048/2004

tra

S.a.s XY di R. A. di R. D. e C. , e D. R. in proprio, rappresentati e difesi dagli avv.ti XXYY,
attori

Contro

Banca Intesa s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti XXYY,
convenuta

All'udienza del 27.10.2006 le parti hanno precisato le conclusioni come da allegati

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Sas XY di R. A. di R. D e D. R. in proprio hanno convenuto in giudizio la Banca Intesa s.p.a. (succeduta al Banco Ambrosiano Veneto s.p.a.). Hanno esposto che la società ha intrattenuto dai 31.12.1982 un rapporto di apertura di credito con affidamento mediante scopertura sul c.c. n. 77805/98 con la filiale di: Monza del Banco ambrosiano veneto, avente n. 77800 e dall'11.12.1985 col n. 77805/98. L'esposizione debitoria dal rapporto è stata ripianata dagli esponenti tramite un prestito personale, ma si contesta la doverosità degli addebiti, consistiti in realtà in interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, antergazione e postergazione delle valute, capitalizzazione composta trimestrale degli oneri, spese e commissioni. Si è costituita la convenuta Banca Intesa s.p.a., la quale ha esposto che la società attrice ha intrattenuto un rapporto di conto corrente con l'allora Banco Ambrosiano Veneto (n. 77805/98), di cui in data 14.5.1984 aveva approvato le relative condizioni. Nel merito ha poi contestato le avverse domande. Con sentenza non definitiva del 23.1.2006 la causa è proseguita unicamente al fine di esperire c.t.u. (ausiliario del giudice la dott.ssa XY), come da seguente quesito: "esaminati gli atti di causa, ed in particolare gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente intercorso tra le parti, provveda il c.t.u. a riliquidare il saldo finale dei conto corrente oggetto della lite a decorrere dai 23.11.1994, previa sostituzione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori con la capitalizzazione annuale dei medesimi e contestuale applicazione del tasso d'interesse legale fino al 18.12.1994 e del tasso d'interesse convenzionale così come individuato sub documento 27)

FOGLIO DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE

Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ori altra istanza, senza accettazione di contraddittorio su eventuali domande nuove avversarie, fatta comunque la riserva d'appello già svolta;

CONDANNARE le convenute banca, sulla base delle risultanze

contabili, alla restituzione della somma illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore degli odierni istanti;

CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari,

CONCLUSIONI

della convenuta Banca Intesa s.p.a.

Voglia l'ill.mo sig. Giudice, contrariis reiectiis e previe le declaratoria del caso e senza accettazione di contraddittorio su eventuali domande nuove avversarie, ferma restando in ogni caso la già

formulata riserva di appello differito avverso la precedente sentenza non definitiva n. 439 del 6.2.2006, così giudicare:

respingere le domande formulate dagli attori, assolvendo la Banca concludente da ogni pretesa avversaria; o comunque accogliendo le sue difese ed eccezioni esposte anche in via di subordinate;

= con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

= in via istruttoria, respingere le istanze istruttorie avversarie;

- in subordinate, sempre in via istruttoria, la Banca chiede, senza alcuna inversione dell'onere della prova, che venga, ammesso, all'occorrenza, come si deduce in via subordinata, il seguente capitolo di prova. con il teste il sig. M. T. (domiciliato presso .XXXXX):

« Vero che la lettera 9.7.1992 come da fac-simile riportato nella Circolare n. 155. del 2.7.1992 che mi si rammostra (cfr. :doc. 35 di parte convenuta) è stata sistematicamente inviata a tutta la Clientela del Banco Ambrosiano Veneto.».

fascicolo Banca Intesa per i periodi e nelle ipotesi ivi previste (apertura di fido ed eventuali depositi consentiti) tenuto conto dei giorni di valuta effettivamente applicati da Banca Intesa”.

Occorre premettere che in sede di formulazione del quesito Banca Intesa si è richiamata sostanzialmente alla tesi che sostiene la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi sul presupposto dell'applicabilità dell'art. 1194 c.c., ed è stata fatta propria in giurisprudenza dalla Corte d'appello di Torino con sentenza 5.11.2001, in causa Zetabi s.r.l. contro Banca popolare di Novara (in BBTC, supplemento al fasc. 4/2004, p. 34). Secondo tale ricostruzione, le rimesse dei correntisti dovrebbero essere intese come pagamenti da imputarsi, ai sensi dell'art. 1194 c.c., dapprima agli interessi e poi al capitale. Poiché il più delle volte tali rimesse sono idonee a estinguere integralmente il debito di interessi, ne consegue che al termine del trimestre residua solo un debito di capitale; con la conseguenza che nel trimestre successivo su tale somma potrebbero essere calcolati a buon diritto gli interessi. L'argomentazione non sembra da condividersi anzitutto dalla parte della giurisprudenza (Tribunale di Catania 23 10 2003, in causa Banco di Sicilia s.p.a. contro Fallimento club 84) ha obiettato che l'art. 1994 c.c. non può applicarsi nel caso di saldo passivo di conto corrente, perchè la disposizione postula che sia il credito di capitali che d'interesse siano simultaneamente liquidi ed esigibili (si cita a sostegno Cass. 26 6 1997, n 5707), mentre i saldi passivi, allorché si è in corso di rapporto, e almeno fintanto che lo stesso non viene chiuso (in ipotesi, anche per recesso della banca), non sono esigibili.

Quest'ultima controargomentazione sembra però erronea. La ratio dell'art 1194 è quella di consentire al creditore di continuare a godere pienamente della maturazione degli interessi sul capitale, e per tale motivo la norma prevede che il pagamento parziale vada imputato prima agli interessi già dovuti e poi al capitale. Il capitale, in altri termini, si abbatte dopo l'abbattimento degli interessi, a meno che questi siano già venuti a scadenza e il debito di capitale non ancora. Se ciò è vero, ne consegue che qualora il debito di capitale e interessi verranno a scadenza, pur futura, ma in tino stesso momento (come accade quando la banca, recedendo dal rapporto, concede un termine al correntista debitore per ripianare il debito complessivo, senza distinzione di capitale e interesse), permane la ratio dell'art. 1194, proprio perché il debito di interessi non viene a scadenza prima del debito di capitali.

In realtà, l'argomentazione della corte d'Appello di Torino è fallace per due ragioni. Anzitutto la stessa, in linea di fatto, non chiarisce come mai l'anatocismo trimestrale sarebbe legittimo in caso di mancate rimesse da parte del correntista. In altri termini, la corte d'appello dice se ci sono rimesse del correntista, si deve applicare l'art 1194; ma cosa accade quando non ci sono rimesse da parte del correntista? Ne consegue che si tratta di un'argomentazione che non copre tutte le possibili ipotesi di sviluppo dei rapporti di conto corrente: e quindi già se ne riduce la portata. In secondo luogo, la stessa Corte d'appello sostiene che la banca “ben potrebbe redigere l'estratto conto imputando le rimesse del cliente anzitutto a decurtazione degli interessi passivi (..)”, ammettendo che si tratta di un comportamento possibile di fatto non praticato dalle banche. Queste ultime infatti, secondo la stessa Corte ritengono “contabilmente più chiaro conteggiare sul capitale le variazioni dei r. nti da rimesse addebitando poi gli interessi scalari in sede di chiusura periodica”. Ciò, a dire della corte,

non inciderebbe sulla sostanza giuridica del fenomeno. Ma è evidente che siamo di fronte ad un periodo ipotetico. dell'irrealità: se la banca addebitasse le rimesse agli interessi anziché a capitale, l'addebito in chiusura trimestrale non sarebbe un debito di interessi. Tuttavia il punto è che è la stessa corte d'appello di Torino a sostenere che in realtà le banche, per loro comodità contabile, addebitano le somme versate dai correntisti dapprima a capitale e poi, se qualcosa residua, agli interessi.

Ciò giuridicamente è possibile, posto che l'art. 1194 c.c. è norma dispositiva, come tale derogabile per accordo delle parti (arg. ex art. 1194 c.c.) e pertanto anche dalle clausole d'uso (art. 1340 c.c.), tra le quali rientra ciò che costituisce la prassi del settore bancario (che evidentemente contabilizza in deroga all'art. 1194, consentendo l'imputazione prima a capitale e poi a interessi). Ne consegue allora che l'argomentazione ex art. 1194 e.c. si basa su di un'ipotesi fattuale che la stessa corte d'appello da atto che in realtà non si verifica (le banche potrebbero imputare prima a interessi e poi capitale). Dunque non è il caso di dare credito alla tesi in questione.

In sede di elaborazione la C.T.U. Abbiati ha elaborato due ipotesi, alternative tra di loro, basata la prima sul presupposto òhò per i periodi temporali non coperti dal doc. 27 trovino applicazioni i tassi pattuiti per i periodi immediatamente precedenti, e la seconda sul presupposto che trovino applicazione i tassi legali vigenti pro. tempore.

Nel primo caso, il saldo a credito dell'attrice è pari a € 3 146,91, nel secondo a € 4.598,17. Ciò posto l'impiego del doc. 2 attiene al tasso d'interesse "così come individuato," ossia con riguardo ai concreti presupposti applicativi individuati nel documento medesimo, che tiene al tasso relativo alla parte di fido non coperta da garanzia, e al tasso sull'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito. Ne consegue che per le residue operazioni e per i restanti periodi trovano applicazione, mancando valide pattuizioni sul punto, i tassi d'interesse legali.

Per quanto concerne la mancata elaborazione del periodo decorrente dal 21 12 1990 (data di interruzione della prescrizione), come da pag. 17 della sentenza non definitiva suddetta, si osserva la esattezza. dell'osservazione di parte attrice (che certo avrebbe peraltro potuto rilevare con maggiore tempestività la circostanza, atteso che anche la, formulazione del quesito avviene nel contraddittorio delle parti), non si ritiene di riconvocare il c t u a chiarimenti, che assumerebbero valore di una vera e propria integrazione per un distinto periodo; si ritiene corretto liquidare una somma ulteriore così da addivenire ad un totale di € 8.000,00 a titolo di debito restitutorio, oltre interessi nella misura legale (data la natura legale dell'obbligo di restituzione) dalla data del saldo finale intercorso tra le parti (17 12 2004, come individuata dal c t u) fino alla data dell'effettivo pagamento Quanto alle spese del giudizio, manifestamente sproporzionata, anche alla luce del valore effettivo della causa, è la somma di oltre € 21.000,00 pretesa dalla difesa di parte attrice, tenuto conto del fatto che trattasi di causa di naturale seriale, inerente nella sostanza a sole questioni di diritto, rispetto alle quali peraltro le argomentazioni a sostegno della pretesa di parte attrice (ormai ampiamente discusse e reperibili in qualunque rivista giuridica) potevano trovare sufficiente esposizione nell'atto introduttivo della lite (così da giustificare una valutazione di eccessività e superfluità dei restanti atti). Consegue la conformità della loro riduzione al riparto di € 7.000,00, di cui € 800,00 per spese, € 1.500,00 per diritti ed € 4.700,00 per onorari, oltre rimborso spese generali e c.a.p (non anche i.v.a.: cfr. Cass. n. 3843/1995); tali spese sono da distrarsi a favore dei procuratori di parte attrice. Per questi motivi il tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione respinta

CONDANNA

Banca Intesa s.p.a. al pagamento in favore della sas XX euro 6.000,00, oltre interessi legali dal 17.12.2004 al saldo, a titolo di ripetizione, e a favore degli avv.ti. XXYY di € 7.000,00, di cui € 800,00 per spese, € 1.500,00 per diritti ed € 4.700,00 per onorari, oltre rimborso spese generali e c.a.p.

Monza, 30.1.2007

il Giudice

dott. Claudio Tranquillo

